



Comune di Massa d'Albe

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(Art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni)

INDICE

Capo I - Finalità ed ambito di applicazione

Oggetto	art. 1
Albo delle Associazioni	art. 2

Capo II - Indirizzi e criteri

Indirizzi del Consiglio comunale	art. 3
Criteri	art. 4
Casi particolari	art. 5
Concessione di patrocinio	art. 6

Capo III - Procedimento per la concessione dei benefici

Modalità di presentazione della domanda	art. 7
Esame della domanda	art. 8
Convenzioni	art. 9
Consuntivo	art. 10
Decadenza	art. 11

Capo IV - Disposizioni in materia di beni demaniali e patrimoniali

Individuazione dei beni	art. 12
Elenchi dei beni immobili disponibili	art. 13
Presentazione della domanda	art. 14
Durata della convenzione	art. 15
Vincoli ed oneri	art. 16
Revoca e risoluzione	art. 17
Decadenza e risoluzione	art. 18

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni transitorie	art. 19
Abrogazione	art. 20



Comune di Massa d'Albe

Provincia dell'Aquila

Capo I - (Finalità ed ambito d'applicazione)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari e di beni immobili ad associazioni od organismi privati che non perseguono scopo di lucro, operanti anche nel volontariato e alle ONLUS in ottemperanza all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di regolamento.
4. E' disciplinata da apposito regolamento l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi per attività e manifestazioni sportive.

Art. 2 (Albo delle associazioni)

1. A cura del responsabile del settore amministrativo, in relazione alle domande presentate, viene predisposto l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale.
2. Per l'iscrizione all'Albo è necessario che la domanda sia corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Associazione.
3. L'Albo delle associazioni operanti sul territorio comunale, predisposto dal responsabile del settore amministrativo, viene approvato con apposito atto della Giunta Comunale.

Capo II (Indirizzi e criteri)

Art. 3 (Indirizzi del Consiglio comunale)

In sede di formazione del bilancio annuale di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare il proprio sostegno, individuando l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla promozione delle libere forme associative. Una particolare rilevanza va attribuita alle attività culturali e ricreative del periodo estivo, che si qualificano come occasioni di valido intrattenimento, a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti, e che si caratterizzano per un preminente interesse pubblico e per la promozione dell'immagine del Comune.

Art. 4 (Criteri)

1. Il contributo concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa deve essere erogato in tempi che consentono l'adeguata realizzazione delle medesime.



Comune di Massa d'Albe

Provincia dell'Aquila

Art. 5 (Casi particolari)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni, organismi e comitati a larga base rappresentativa, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune o che hanno rilievo di carattere nazionale o regionale.
2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.
3. Le risorse finanziarie destinate ai casi particolari non possono superare la quota stabilita dal Consiglio in sede di bilancio di previsione.
4. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, per accedere ai benefici gli enti e le associazioni devono: - essere retti da atto costitutivo o statuto; - svolgere le relative attività in maniera continua.

Art. 6 (Concessione di patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative di particolare valore promosse dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché di privati, i quali potranno indicare e definire l'iniziativa "con il patrocinio del Comune di Massa d'Albe".
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità e qualifica dei richiedenti.
3. Le richieste di patrocinio, anche se non comportanti oneri per il Comune, istruite dai competenti settori o servizi, sono accolte e concesse dalla Giunta. L'eventuale diniego è motivato e comunicato agli interessati.

Capo III (Procedimento per la concessione dei benefici)

Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'albo e gli altri soggetti di cui al precedente art. 5, possono presentare progetti, proposte e iniziative, esplicitandone le finalità, i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, il resoconto economico e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.
2. Alle richieste va allegata una dichiarazione che illustri gli scopi da perseguire e da cui risulti che non sussiste alcun fine di lucro o di guadagno, ancorché indiretti, nonché l'adesione al divieto di tutelare e promuovere per via prevalente gli interessi politici, economici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione stessa.
3. Ogni variazione sostanziale al programma proposto deve essere preventivamente comunicata al competente servizio del Comune, a pena di inammissibilità.



Comune di Massa d'Albe

Provincia dell'Aquila

Art. 8 (Esame della domanda)

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al precedente art. 7, devono pervenire almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o del servizio. Ad essa è data risposta entro i successivi 15 giorni specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.
2. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco.
3. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, è disposta dalla Giunta nei limiti di stanziamenti definiti. È esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.
4. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 (Convenzioni)

1. La concessione di contributi, servizi, strutture, beni strumentali, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali che durano nel tempo, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata non superiore ai sei anni, rinnovabili esclusivamente con apposito atto. Le relative domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente ai fini della relativa allocazione in bilancio.

Art. 10 (Consuntivo)

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute e regolarmente documentate.
2. Qualora dall'esame del consuntivo emerga un esubero dei fondi, il contributo del Comune sarà proporzionalmente ridotto. A tal fine i beneficiari rimborseranno al Comune le relative somme.

Art. 11 (Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni: a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato; b) non sia presentata la documentazione prescritta ai precedenti articoli 7 e 10 in particolare per quanto attiene al consuntivo; c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

